



**RELAZIONE  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2021**

**Comune di Fiavè**  
Provincia di Trento

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. IDENTITA' DEL COMUNE</b> .....	<b>4</b>
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI .....	4
<b>2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE</b> .....	<b>4</b>
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA .....	5
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE .....	6
2.3 LA GESTIONE DI CASSA .....	14
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI .....	15
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA .....	17
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI .....	19
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI .....	22
<b>3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE</b> .....	<b>23</b>
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA .....	23
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO.....	23
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	23
3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO.....	23
3.5 ANALISI PER INDICI .....	25
3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE .....	26
3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE .....	27
3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI .....	28
3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE .....	28
3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19 .....	30

## **PREMESSA**

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

# 1. IDENTITA' DEL COMUNE

## 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2021 sono stati organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Nel 2021 gli organi di governo del Comune di Fiavè, eletti in data 08 ottobre 2020, erano così composti:

### CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco	Aloisi Nicoletta
Consigliere	Caliari Eddy
Consigliere	Calvetti Luca
Consigliere	Calza Maria Pia
Consigliere	Cherotti Oscar
Consigliere	Diprè Cianna
Consigliere	Farina Gian Santo
Consigliere	Fruner Lucio
Consigliere	Giannetti Ruggero
Consigliere	Martini Franca
Consigliere	Nicolini Cinzia
Consigliere	Zambotti Arianna
Consigliere	Zambotti Ronnie
Consigliere	Zanini Christian
Vicesindaco	Zanoni Francesca

### GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Aloisi Nicoletta
Assessore	Calvetti Luca
Assessore	Fruner Lucio
Assessore	Zambotti Arianna
Vicesindaco	Zanoni Francesca

## 2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo

pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

## 2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

### CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

#### ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	360.000,00	384.537,69	106,82%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	469.204,00	471.055,40	100,39%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	370.236,00	447.691,15	120,92%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.422.121,09	481.444,73	33,85%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	4.950,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0	0	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	498.000,00	259.303,72	52,07%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>3.519.561,09</b>	<b>2.048.982,69</b>	<b>58,22%</b>

#### SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.153.896,00	1.180.604,40	102,31%
TITOLO 2	In conto capitale	1.422.121,09	414.648,82	29,16%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0	1.000,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	71.500,00	71.417,70	99,88%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	400.000,00	0	0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	498.000,00	259.303,72	52,07%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>3.545.517,09</b>	<b>1.926.974,64</b>	<b>54,35%</b>

## CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

### ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	370.200,00	384.537,69	103,87%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	532.134,00	471.055,40	88,52%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	449.921,00	447.691,15	99,50%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.361.225,50	481.444,73	35,37%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.950,00	4.950,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0	100,00%
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	498.000,00	259.303,72	52,07
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>3.616.430,50</b>	<b>2.048.982,69</b>	<b>56,66%</b>

### SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di Realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.470.329,24	1.180.604,40	80,30%
TITOLO 2	In conto capitale	2.090.745,67	414.648,82	19,83%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	1.000,00	1.000,00	100,00%
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	71.500,00	71.417,70	99,88%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	400.000,00	0	0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	498.000,00	259.303,72	52,07%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.531.574,91</b>	<b>1.926.974,64</b>	<b>42,52%</b>

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 11/03/2021.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 02/09/2021 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2021, con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 18/05/2021, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2021 è stato applicato avanzo di amministrazione. per 255.836,00 euro

## 2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della

gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				330.172,76
RISCOSSIONI	(+)	715.536,10	1.183.293,67	1.898.829,77
PAGAMENTI	(-)	679.102,22	1.195.795,00	1.874.897,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			354.105,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			354.105,31
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	1.489.851,25	865.689,02	2.355.540,27
RESIDUI PASSIVI	(-)	415.267,911	731.179,64	1.146.447,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			20.875,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			725.789,15
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE</b>	(=)			<b>816.532,93</b>

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2019	2020	2021
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	389.222,33	639.058,52	816.532,93?

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di talirisultati. Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - )	639.058,52
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	-20.917,30
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	163.740,35
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>	<b>781.881,57</b>

--	--	--

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	659.308,41
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	2.048.982,69
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(+)	255.836
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	1.926.974,64
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA 290.487,36	(-)	746.665,10
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)</b>		<b>290.487,36</b>
RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NELL'ESERCIZIO	(-)	45.295,75
RISORSE VINCOLATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	(-)	38.788,03
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2)</b>		<b>206.403,58</b>
VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI RENDICONTO	(-)	3.956,28
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3)</b>		<b>202.447,30</b>

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

<b>LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	
<b>1) LA GESTIONE CORRENTE</b>	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)	31.788,24
Entrate correnti (Titolo I II e III)	1.303.284,24
Avanzo applicato alla parte corrente	73.086,00



Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	19.700
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
<b>TOTALE RISORSE CORRENTI</b>	<b>1.427.858,48</b>
Spese titolo I	1.180.604,40
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	71.417,70
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	20.875,95
<b>TOTALE IMPIEGHI CORRENTI</b>	<b>1.272.898,05</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1)</b>	<b>135.260,43</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'es 2020	45.295,75
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	32.993,18
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (O2)</b>	<b>76.671,50</b>
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	3.956,28
<b>EQUILIBRI COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (O3)</b>	<b>72.715,22</b>
<b>2) LA GESTIONE C/CAPITALE</b>	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	486.394,73
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	19.700
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	182.750
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	627.520,17
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	0
<b>TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>1.276.964,90</b>
Spese Titolo II	414.648,82
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo III	1.000
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	725.789,15
<b>TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>1.140.437,97</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)</b>	<b>135.526,93</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'es 2019	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	2.794,85
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)</b>	<b>132.732,08</b>
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	0,00
<b>EQUILIBRI COMPLESSIVO IN C/CAPITALE (Z3)</b>	<b>132.732,08</b>

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

**EQUILIBRIO DELLA GESTIONE:** completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;

**EQUILIBRIO COMPLESSIVO:** oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A)</b>		<b>€ 816.532,93</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		93.588,39
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		129.105,13
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>222.693,52</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da legge e principi contabili		62.848,54
Vincoli derivanti da trasferimenti		17.439,94
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>102.485,77</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
		212.978,16
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>241.775,44</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>249.578,20</b>

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2021, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2022 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

## FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di

amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	62.848,54
Vincoli per trasferimenti	17.439,94
Vincoli da indebitamento	22.197,29
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli	
<b>TOTALE FONDI VINCOLATI</b>	<b>102.485,77</b>

## FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

### b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere

destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2020. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 93.588,39 euro.

## B2) Accantonamento al fondo contenzioso

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune non ha contenziosi in corso, per cui non ha effettuato alcuno stanziamento relativo al fondo contenzioso.

### B3) Altri accantonamenti

Il comune nella quota "Altri accantonamenti" ha previsto:

- l'accantonamento per TFR per 82.561,24. L'incremento di 8.605,39 rispetto all'accantonamento dell'anno precedente è stato calcolato con il 2,6% del macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente".
- l'accantonamento per passività potenziali pari ad euro 10.000;
- l'accantonamento al fondo di garanzia crediti commerciali è pari a 36.543,89:

L'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

Il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

Le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

L'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo Esercizio.

Il comma 863 prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

I valori e le condizioni contabili, quali risultano dal sistema contabile dell'Ente, preso atto che la piattaforma dei crediti commerciali non risulta aggiornata, presenta la seguente situazione:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12/2021 esercizio precedente	4.022,99 euro
Debito commerciale residuo al 31/12/2021 secondo esercizio precedente	168.933,92 euro
Totale fatture ricevute esercizio precedente	727.760,90 euro
Limite 5% fatture anno	36.388,05 euro

Il Comune di Fivè nel 2021 ha migliorato i propri indicatori (stock debito residuo e indicatori di ritardo annuale dei pagamenti) rispetto all'anno precedente, ma non ha comunque rispettato le condizioni a) e b) del comma 859 ed è tenuto pertanto ad effettuare l'accantonamento come da seguente calcolo:

stock debito residuo 31/12/2019	5.190,74 €
10 % stock debito residuo 2019	519,07 €
stock debito 2019 migliorato rispetto all'anno precedente	4.671,67 €
stock debito residuo 31/12/2020	168.933,92 €
fatture ricevute nel 2020	604.557,78 €
5% fatture ricevute nel 2020	30.227,89
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2021 (dato da PCC)	41 giorni
obbligo accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali da accantonare	5%

totale macroaggregato 1.03 - acquisto di bene e servizi	730.877,79 €
accantonamento in sede di rendiconto	36.543,89 €
accantonamento nel bilancio di previsione	31.193,00 €
variazione accantonamento effettuata in sede di rendiconto	5.350,89 €

## 2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2021</b>				<b>330.172,76</b>
Riscossioni	+	715.536,10	1.183.293,67	1.898.829,77
Pagamenti	-	679.102,22	1.195.795,00	1.874.897,22
<b>FONDO DI CASSA risultante 31 dicembre 2021</b>				<b>354.105,31</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
<b>FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2021</b>				<b>354.105,31</b>

Durante l'esercizio 2021 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

## 2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2020, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

### ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2020 E PRECEDENTI

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE</b>				
Tot. 1986	572,82	0,00	0,00	572,82
Tot. 1987	13.084,86	0,00	0,00	13.084,86
Tot. 1989	8.539,61	0,00	0,00	8.539,61
Tot. 2008	29.068,68	0,00	0,00	29.068,68
Tot. 2012	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50
Tot. 2013	29.848,93	0,00	0,00	29.848,93
Tot. 2014	46.204,59	2.934,86	0,00	43.269,73
Tot. 2015	22.096,81	2.107,90	-681,34	19.307,57
Tot. 2016	48.432,96	1.197,24	-349,98	46.885,74
Tot. 2017	38.990,13	6.421,74	-261,81	32.306,58
Tot. 2018	108.237,43	75.699,14	-2.144,80	30.393,49
Tot. 2019	429.058,23	110.707,05	-3.021,05	315.330,13
Tot. 2020	1.450.697,10	516.468,17	-14.458,32	919.770,61
<b>Totale Generale</b>	<b>2.226.304,65</b>	<b>715.536,10</b>	<b>-20.917,30</b>	<b>1.489.851,25</b>

## ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2020 E PRECEDENTI

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE</b>				
Tot. 2005	150,00	0,00	0,00	150,00
Tot. 2006	150,00	0,00	0,00	150,00
Tot. 2007	150,00	0,00	0,00	150,00
Tot. 2011	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tot. 2012	2.402,63	0,00	0,00	2.402,63
Tot. 2013	6.728,01	0,00	-902,16	5.825,85
Tot. 2014	12.303,35	11.270,00	-283,35	750,00
Tot. 2015	163.076,40	655,29	-9.720,73	152.700,38
Tot. 2016	41.043,67	0,00	-20.649,40	20.394,27
Tot. 2017	36.414,96	4.220,63	-21.215,53	10.978,80
Tot. 2018	80.814,71	9.056,37	-28.757,33	43.001,01
Tot. 2019	227.719,48	70.144,06	-31.212,29	126.363,13
Tot. 2020	685.957,27	583.755,87	-50.999,56	51.201,84
<b>Totale Generale</b>	<b>1.258.110,48</b>	<b>679.102,22</b>	<b>-163.740,35</b>	<b>415.267,91</b>

Si riporta in questa sezione l'elenco dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

Anno Acc.	Num. Acc.	Desc. Capit.	Residuo mantenuto
1986	1	Mutuo Cassa DDPP fognatura Doss	572,82
1987	3	Mutuo Cassa DDPP acquedotto potabile	5.889,52
1987	4	Mutuo Cassa DDPP fognatura Favrio 4 lotto	7.195,34
1989	5	Mutuo Cassa DDPP acquedotto 2 lotto Favrio	8.539,61
2008	1	Contributo PAT per fognatura frazione Cur, (delega L.P. 26/93)	19.776,88
2008	97	Contributi A.P.E. per nuovi impianti riscaldamento	9.291,80
2012	63	Proventi acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)	1.095,26
2012	64	Proventi vari della fognatura comunale ( servizio rilevante ai fini IVA)	195,27
2012	65	Proventi vari della depurazione comunale. (servizio rilevante ai fini IVA)	181,97
2013	54	Fitti attivi immobili e mobili	3.670,00
2013	102	BIM fondo di rotazione (2013/15): finanz. impianti di illuminazione pubblica	10.977,00
2013	104	Proventi acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)	5.561,47
2013	105	Proventi vari della fognatura comunale ( servizio rilevante ai fini IVA)	6.519,08
2013	106	Proventi vari della depurazione comunale. (servizio rilevante ai fini IVA)	921,38
2013	159	Recupero spese derivanti da locazione immobili	2.200,00



2014	118	Proventi acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)	100,84
2014	119	Proventi vari della fognatura comunale ( servizio rilevante ai fini IVA)	1.840,09
2014	120	Proventi vari della depurazione comunale. (servizio rilevante ai fini IVA)	1.203,89
2014	141	Rimborso spese riscaldamento	1.891,22
2014	160	Contributo BIM a finanziamento opere miglioramento efficienza energetica	38.233,69
2015	16	Ritenute IVA su fatture soggette allo split payment	516,55
2015	25	Fitti attivi immobili e mobili	832,34
2015	34	Fitti attivi immobili e mobili	2.085,00
2015	64	Rimborso dalle ASUC premi polizze assicurative	1.008,00
2015	69	Rimborso spese per utilizzo campo da calcio	360,00
2015	71	Rimborso spese servizio segreteria in convenzione	10.920,00
2015	129	Rimborso spese riscaldamento	1.082,08
2015	130	Rimborso spese riscaldamento	703,60
2015	158	Contributi straordinario dalle 4 A.S.U.C. frazionali a finanziamento Caserma dei Vigili del Fuoco	600,00
2015	166	Rimborso premi assicurazione (colpa grave) da dipendenti e amministratori	1.200,00

## 2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è

pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2021 è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2021</b>
FPV – parte corrente	€ 31.788,24
FPV – parte capitale	€ 627.520,17

#### IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura disperse già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2021</b>
FPV – parte corrente	€ 20.875,95
FPV – parte capitale	€ 725.789,15

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

## 2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2020.

### ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2020 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

### INDEBITAMENTO

Nel corso del 2019 l'ente ha stipulato un contratto di locazione di immobile commerciale destinato alla vendita di prodotti farmaceutici. Il canone è stato determinato in base al valore locativo dell'immobile a seguito dei lavori di miglioira e manutenzione straordinaria. Nel 2020 l'ente, per la ristrutturazione dei locali del sopramenzionato immobile, ha iscritto al Titolo VI delle entrate un accertamento di 131.308,89 euro e contestualmente ha impegnato la spesa, per lo stesso importo, al Titolo II (delle spese), come precisato nel punto 5.3.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Infatti *"Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:*

*a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;*

*b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio."*

### QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento

CAP.	descrizione capitolo	IMPEGNI	FPV spesa	FPV entrata	contributo P.A.T. budget cap/E 1079	BIM canoni aggiuntivi CAP 1402	contributi per spese progettazione opere di messa in sicurezza 1326	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO cap/E 1327	piano straordinario o oo.pp. 2019/2021 cap/E 1333	AVANZO DESTINATO
1100	quota parte spese Istituto comprensivo in convenzione	-	17.480,00		17.480,00					
3033	Manutenzioni straordinarie impianti servizio idrico integrato	107.917,80		107.917,80						
3104	manutenzione straordinaria museo	-								
3129	Adeguamento Piano Regolatore Generale	-	10.150,40			10.150,40				
3131	PROGETTAZIONE PRELIMINARI E PERIZIE	2.000,00				2.000,00				
3158	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE AREE	-	118.709,03	102.000,00						16.709,03
3172	Acquisizione azioni APT Garda Dolomiti	1.000,00								1.000,00
3221	Contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco	22.000,00			22.000,00					
3235	quota parte spese Biblioteca in convenzione	-	1.300,00			1.300,00				
3464	Sistemazione cimiteri frazionali e relative pertinenze esterne	2.257,00				2.257,00				
3476	sistemazione area sosta Favrio	995,66	18.369,85	19.365,51						
3485	Manutenzioni straordinarie scuola elementare	9.873,86								9.873,86
3491	Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale	14.009,46								14.009,46
3498	bonifica imhoff Favrio Fiavé Stumiaga ((rilevante ai fini I.V.A.)	-	50.000,00			50.000,00				
3500	Manutenz.straord.strade messa in sicurezza accessi	32.514,83	7.364,18	35.313,24						4.565,77
3501	Realizzazione videosorveglianza	14.995,47	20.000,00			34.995,47				
3502	REALIZZAZIONE OPERA MURARIA E APPRESTAMENTO AREA PER MESSA IN SICUREZZA INCROCIO SPS/SS421	-	265.000,00	265.000,00						

3551	nuova viabilità Curè	4.082,24	135.869,03						139.951,27	
3635	Manutenzioni straordinarie palestra	50.109,94		45.000,00						5.109,94
3671	Acquisto beni per viabilità e sistemazione straordinarie mezzi	-	1.190,72			1.190,72				
3689	marciapiede in corrispondenza della p.ed. 276 c.c. Fiavè	-	45.000,00						45.000,00	
3702	ESPROPRI/ACQUISTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ZONA CIMITERO	-	7.363,49	7.363,49						
3710	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	42.485,00		42.845,00						
3714	riqualificazione impianto ill.pubbl. Via S.Zeno e Via Stumiaga	99.999,81						99.999,81		
3905	progettazioni per opere di messa in sicurezza	-	24.888,04				24.888,04			
3907	sistemazione straordinaria aree pubbliche, area verde attrezzato	6.774,99		560,13						6.214,86
3925	manutenzione straordinaria ferrata "Signora delle Acque"	2.632,76			2.632,76					
3990	contributi straordinari associazioni	2.000,00				2.000,00				
3992	Rimborso spese manutenzione all asuc di Fiavè strada Misone	-	3.104,41			3.104,41				
	<b>TOTALE</b>	<b>415.648,82</b>	<b>725.789,15</b>	<b>625.365,17</b>	<b>42.112,76</b>	<b>106.998,00</b>	<b>24.888,04</b>	<b>99.999,81</b>	<b>184.951,27</b>	<b>57.482,92</b>

## 2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti inc/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

Cap.	Entrate correnti non ricorrenti (titoli 1 - 2 - 3)	Accertamenti 2021
34	IMUP accertamento anni precedenti	6.526,11
139	Trasferimenti da Istituto nazionale di statistica	2.488,00
144	FONDO PEREQUATIVO ART. 6 L.P. 36/1993 - Fondo a disposizione della Giunta Provinciale	6.510,00
146	Trasferimenti per consultazioni popolari	3.957,92
190	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.	17.303,88
350	Sanzioni ammin. violazioni ordinanze reg. leggi.	468,93
	<b>TOT. ENTRATE NON RICORRENTI</b>	<b>37.254,84</b>
	Entrate non ricorrenti confluite in avanzo vincolato	17.303,88
	Entrate non ricorrenti al netto delle entrate vincolate	19.950,96

Cap.	Spese correnti non ricorrenti (titolo 1)	Impegni 2021
71	Compenso person. lavoro straord. per elezioni	0,00
111	Spese per concorsi a posti di ruolo	300,00
183	Lavoro straordinario	258,19
294	Contributi alle utenze non domestiche per emergenza COVID -19 - sostituzione nel pagamento TARI	9.354,39

297	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.	25.956,02
298	Contributo spese per conciliazione con dipendente	1.200,00
320	Compenso person. lavoro straordinario	0,00
404	Materiali per consultazioni elettorali	236,07
408	Spese per consultazioni popolari	870,00
1291	Contributi straordinari ad enti e associazioni per attività e manifestazioni culturali	2.500,00
1752	indagini/controlli straordinari su allacciamenti reti delle acque bianche e nere (rilevante ai fini IVA)	26.840,00
1911	Concorso spese per collocamento in strutture di ricovero U.T.	9.265,90
1920	BONUS BEBE - Acquisto kit	480,00
	<b>TOT SPESE CORRENTI NON RICORRENTI</b>	<b>77.260,57</b>

### 3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

#### 3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Non sono state effettuate spese di rappresentanza nell'anno 2020.

<i>Descrizione oggetto della spesa</i>	<i>Occasione in cui la spesa è stata sostenuta</i>	<i>Importo della spesa</i>
Prodotti locali	Inaugurazione ritrovamenti alla Torbiera di Fivavè (vagoncino e carrello)	63,90
Targa Vigili del Fuoco di Fivavè	Onorificenze ad alcuni Vigili del Fuoco di Fivavè	481,90

#### 3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che con delibera n. 18 del 02.09.2021 il Consiglio Comunale ha riconosciuto il Debito Fuori Bilancio relativo a R.G. 256/2021 causa in materia di pubblico impiego - riconoscimento debito fuori bilancio per contributo spese pari ad € 1.200,00 da riconoscere alla controparte attrice. Art. 194 comma 1 lettera A del D.l.g.s. 18 agosto 2000 n. 267.

#### 3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto - Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine

di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 - 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

### **3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO**

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione a partire dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste. Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli



ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1° luglio 2019. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione. Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa. Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Il monitoraggio, per la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, è stato effettuato avendo a riferimento l'aggregato di spesa corrispondente alla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente del bilancio comunale verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) riferito al conto consuntivo 2012 rispetto al medesimo dato desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019. Va in ogni caso rilevato che l'art. 9 L.P. 12/02/2019 n. 1 dispone quanto segue: 1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo. 2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa. Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa. Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese.

### **3.5 ANALISI PER INDICI**

Al rendiconto è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di

comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

### Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riporta di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014.

Tempo medio ponderato di pagamento 2021	81 gg
Tempo medio ponderato di ritardo 2021	41 gg

### 3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

Denominazione	Tipologia	Attività	Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa	Consorzio	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.	0,54 %
Trentino Digitale S.p.A.	Società	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico.	0,0051%
GEAS S.p.A Giudicarie Energia Acqua Servizi	Società	Servizi inerenti la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibili e la gestione di rifiuti.	1,63 %
Primiero energia S.p.A.	Società	Produzione di energia idroelettrica	0,101 %
Consorzio Elettrico Industriale Stenico S.c.	Società	Produzione e fornitura di energia elettrica, gestione impianti di pubblica illuminazione	0,025 %
Gestione entrate locali S.r.l.	Società	Gestione entrate comunali	0,02496%

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di partecipazione pubblica” ed in particolare l’art. 4, comma 2, lett. a) il quale prevede che “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate; a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)”;

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all’ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l’approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall’Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell’esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall’approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l’alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento” e di cui all’art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l’altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute. Ultima ricognizione effettuata con Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/12/2020.

### **3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE**

Si riporta nella tabella sottostante l’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	Note
Consorzio dei Comuni Trentini cooperativa	3.052,00	3.052,00	0,00	0,00	
Trentino Digitale S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEAS S.p.A Giudicarie Energia Acqua Servizi					La richiesta è stata trasmessa con nota prot. 3725/P dd. 27/06/2022 ma alla data attuale non è ancora pervenuta risposta
Primiero energia S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consorzio Elettrico Industriale Stenico S.c.					La richiesta è stata trasmessa con nota prot. 3723/P dd. 27/06/2022 ma alla data attuale non è ancora pervenuta risposta
Gestione entrate locali S.r.l.					La richiesta è stata trasmessa con nota prot. 3723/P dd. 27/06/2022 ma alla data attuale non è ancora pervenuta risposta

### 3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### 3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g)

ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

### 3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19

Con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale adottati nel corso del 2020 sono state assegnate ai comuni trentini le risorse relative fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all' articolo 106 del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Come previsto dalla normativa vigente, tali risorse sono state oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che ha sostituito integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati).

I comuni con provvedimenti della Giunta Provinciale nel corso del 2021 hanno ricevuto ulteriori risorse.

Le risorse non utilizzate nel 2020 (e quindi confluite nell'avanzo vincolato 2020) e le risorse 2021 sono oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

*(dati in euro)*

	<b>Importo</b>	
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	32.772	
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)		
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	1.355	
<b>Saldo complessivo</b>	<b>31.417</b>	

Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2

SALDO CERTIFICAZIONE	31.417,00
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - EX ART. 106 – 2020 - quota in avanzo	47.007,59
Fondo funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020 - quota TARI - quota in avanzo	7.860,92
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - EX ART. 106 – 2021- entrate accertate	6.703,81
Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP)	1.289,95
meno RISTORI SPECIFICI NON SPESI da vincolare a parte (già compresi nel saldo certificazione)	-8.788
Anno 2020 Contributo per interventi di sanificazione uffici, locali e mezzi - art. 114 DL 18/2020	0,00

Anno 2020 - Contributo per interventi di sostegno di carattere economico e sociale - art. 112 bis DL 34/2020	0,00
Anno 2020 - Contributo per straordinari polizia locale - art. 115 DL 18/2020 - non ricorrente	136,00
Anno 2020 - 2021 Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	0,00
Anno 2021 Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020) in certificazione rientra solo metà dell'importo effettivamente assegnato al comune di 17.304 euro	8.652,00
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività -	5.031,76

FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO

66.515,87

di cui

Vincoli derivanti dalla legge

57.727,81

Vincoli derivanti da trasferimenti

8.788,00

66.515,87

### 3.11 ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

Titolo	Accertamento	Descrizione Accertamento	Totale Accertam.	Importo eliminato